

[www.soluzionilavoro.it](http://www.soluzionilavoro.it)



## SOLUZIONI LAVORO

OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI  
LAVORO, SINDACATO E PREVIDENZA SOCIALE  
COORDINATO DA MARIA NOVELLA BETTINI  
DIRETTO DA FLAVIA DURVAL

LA DISCIPLINA DELL'INVALIDITÀ E DELL'INABILITÀ DA  
RISCHIO COMUNE: LE PRESTAZIONI E LE MISURE ANTI-  
CUMULO

MONOTEMA N. 13/2017

# LA DISCIPLINA DELL'INVALIDITÀ E DELL'INABILITÀ DA RISCHIO COMUNE: LE PRESTAZIONI E LE MISURE ANTI-CUMULO.

di *Gennaro Ilias Vigliotti*

\* \* \*

## **1. L'assegno di invalidità.**

La L. n. 222/1984 eroga prestazioni previdenziali differenti per natura e regime, a seconda che si tratti di un caso di invalidità oppure di inabilità.

Nella prima ipotesi, l'assicurato acquista il diritto all'**assegno ordinario di invalidità**, prestazione economica mensile, non reversibile ai superstiti, soggetta all'integrazione al trattamento minimo stabilito per le pensioni (art. 1).

L'assegno di invalidità è una prestazione temporanea, in quanto subordinata al permanere dello stato di menomazione della capacità di lavoro, ed «è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodo della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta», salva automatica riconferma «dopo tre riconoscimenti consecutivi» (art. 9, L. n. 222/1984).

Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità, in presenza di tutti i requisiti assicurativi e contributivi, subisce la trasformazione in pensione di vecchiaia: i periodi di godimento dell'assegno, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, sono considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi minimi, ma non anche per la determinazione della misura della pensione. Detta trasformazione, però, non è automatica, bensì collegata ad una specifica domanda: la *ratio* fondante tale previsione risiede nell'esigenza di evitare che pensioni erogate a titolo diverso continuino ad essere qualificate come di invalidità e, in quanto tali, incidenti ai fini statistici. Naturalmente, a seguito della trasformazione, si dovrà operare il ricalcolo della prestazione.

Quanto ai limiti d'età per ottenere la trasformazione in analisi, occorre far riferimento alle variazioni dell'età pensionabile disposte nel tempo dalla legge; ovviamente l'invalido che, al compimento dell'età pensionabile, non maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia conserva il diritto all'assegno di invalidità.

I criteri di computo della prestazione prevedono che l'importo da liquidare con il sistema contributivo (cioè a seguito della riforma del 1995) venga determinato assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, salvo che l'età sia superiore (art. 1, co 14, L. n. 335/1995): in questo modo viene favorito l'invalido precoce.

## **2. La pensione di inabilità.**

La pensione di inabilità può essere riconosciuta, ricorrendone tutti i requisiti biologici, anche a soggetto già titolare di assegno di invalidità, salvo che tale pensione non sia stata acquisita secondo i parametri della vecchia disciplina pre-1984. Il riconoscimento del relativo diritto, comunque, è subordinato alla rinuncia alla retribuzione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della stessa, così come alla contestuale cancellazione da elenchi o albi professionali; ma si tratta di semplice condizione di erogabilità del trattamento stesso, in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto dei soli requisiti medico-legali e contributivi.

La pensione è materialmente costituita dall'importo dell'assegno di invalidità e da una maggiorazione «*pari alla differenza tra il suddetto assegno e quanto all'assicurato sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile*» (art. 2, co. 3, L. n. 222/1984). Per le pensioni di inabilità liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è determinata tenendo conto dei limiti di età vigenti anteriormente alla riforma pensionistica del 1992; per gli inabili, infatti, ricorre necessariamente il requisito dello stato di invalidità non inferiore all'80% (ex art 1, co. 8, D. Lgs. n. 503/1992).

Per le pensioni di inabilità liquidate, in tutto o in parte, con il sistema contributivo (cioè a seguito della riforma del 1995), la maggiorazione si imputa aggiungendo al montante individuale posseduto all'atto del pensionamento un'ulteriore quota di retribuzione, riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età dell'interessato, e computandola in relazione alla media delle basi annue pensionabili degli ultimi 5 anni (rivalutate), e con l'applicazione dello stesso coefficiente di trasformazione già considerato per l'assegno di invalidità (art. 1, co. 15, D.Lgs. n. 335/1995).

Nell'ambito della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione, per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché i soggetti coinvolti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una delle altre gestioni. Il cumulo, invece, non si applica quando si tratta di assegno di invalidità, il quale, in quanto prestazione caratterizzata dalla temporaneità, non è qualificabile come pensione ai sensi della norma che prevede tale cumulo (art. 16, L. n. 223/1990).

Il pensionato di inabilità acquista titolo anche all'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa (art. 5, L. n. 222/1984) quando si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. L'assegno non è reversibile ed è erogato nella stessa misura prevista per l'analoga prestazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

### **3. Le misure anti-cumulo.**

Molto articolata e complessa è disciplina che vieta il cumulo tra differenti trattamenti di invalidità.

Innanzitutto, è la legge a stabilire l'incompatibilità tra il trattamento previdenziale costituito dall'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità con le prestazioni della già richiamata «*invalidità civile*» (art. 9, L. n. 54/1982; art. 3, L. n. 407/1990).

La pensione di inabilità, inoltre, potendo essere riconosciuta ai sensi di legge soltanto al soggetto che si trovi in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa «*è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia e all'estero, nonché con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione*» (art. 2, L. n. 222/1984). Soltanto nel caso in cui l'inabilità sia causata da infortunio o malattia professionale, da cui derivi il diritto alla relativa rendita, è consentita l'erogazione di una maggiorazione: ma esclusivamente per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

Per quanto attiene la pensione di inabilità, con regime precedente alla riforma del 1984, il godimento della prestazione è stato escluso per tutto il periodo in cui il pensionato abbia

avuto la disponibilità di redditi di lavoro dipendenti, autonomo, professionale o d'impresa superiori a 3 volte il trattamento minimo (art. 8, L. n. 638/1983); cessando la ragione dell'impedimento, l'esigibilità del credito pensionistico diviene di nuovo attuale.

In materia di assegno di invalidità, il divieto di cumulo intercorre non tra assegni e reddito, ma tra integrazione al minimo e reddito (ivi compreso quello del coniuge).

Naturalmente, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa non è cumulabile con l'analoga prestazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 5, L. n. 222/1984). La disciplina, comunque, si è fortemente evoluta nel tempo, fino ad arrivare ad una sostanziale liberalizzazione (si v., in particolare, l'art. 19, L. n. 133/2008).

La legge di riforma pensionistica del 1992 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità e delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi (art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 503/1992), salve talune esclusioni (quali, ad esempio, quelle dei pensionati occupati con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare, o con rapporti di servizio alle dipendenze dell'Unione Europea, v. art. 20, L. n. 153/1969; art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 503/1992; art. 7, L. n. 407/1990, art. 8-*bis*, L. n. 236/1993).

A decorrere dal 2001, peraltro, le quote di pensione di inabilità e degli assegni di invalidità eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) sono divenute cumulabili con i redditi del lavoro autonomo, integralmente se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari o superiore a 40 anni, altrimenti nella misura del 70%, ma la trattenuta non può in alcun caso superare il valore pari al 30% dei predetti redditi (art. 72, L. n. 338/2000).

Infine, nella legge di riforma pensionistica del 1995, le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità, così come le pensioni di reversibilità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale, sono stati resi incumulabili – salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento, ma con riassorbimento sui futuri miglioramenti – con la rendita liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa, mentre per gli assegni di invalidità percepiti in concorso con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa è stata stabilita una riduzione d'importo (art. 1, co. 42 e 43, L. n. 335/1995).

Per i riferimenti bibliografici, si v. G. I. VIGLIOTTI, *La disciplina dell'invalidità e dell'inabilità da rischio comune: i requisiti contributivi*, Monotema n. 12/2017 in questo sito ([www.soluzionilavoro.it](http://www.soluzionilavoro.it)).